SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **800**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **801**.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **802**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **803**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 5

1986

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1986, n. **1**. (*Raccolta 1986*).

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul redddito delle persone fisiche . . . . Pag. 6

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 21 settembre 1985.

Impegno della somma di lire 126,826 miliardi a favore della regione Sicilia ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (residui 1984) . . . . Pag. 8

DECRETO 23 novembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 39.979.906.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Toscana e Veneto ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - Anno finanziario 1985) . . . . . Pag. 9

Ministero della marina mercantile

DECRETO 18 novembre 1985.

Adeguamento del programma «T» di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, concernente l'esame a perito stazzatore. Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 4 novembre 1985.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di lire 122 miliardi per il completamento del piano degli asili-nido comunali. Pag. 10

DECRETO 12 dicembre 1985.

Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 9 dicembre 1985.

Disciplina fiscale dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 (benzoli, toluoli, xiloli, ecc.) Pag. 11

DECRETO 30 dicembre 1985.

Criteri e modalità per lo scambio delle informazioni fra sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1986, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 Pag. 19

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, sulle operazioni di credito per il settore dell'industria del commercio, dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale) . . . . Pag. 20

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio . . . Pag. 21

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 5 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 21

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre gennaio-aprile 1986, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi . . . . . Pag. 22

DECRETO 27 dicembre 1985.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1986 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale) . . . . Pag. 22

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 23

DECRETO 27 dicembre 1985.

Proroga dei termini previsti dall'articolo unico del decreto ministeriale 28 giugno 1985 per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 21 marzo 1982. Pag. 23

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 ottobre 1985.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara . . Pag. 24

DECRETO 18 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.L.F.A. - Cooperativa industriale lavorazioni falegnameria e affini», in Camponogara, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 25

DECRETO 19 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Trieste», e nomina di una terna di commissari liquidatori . . . . Pag. 25

DECRETO 19 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rinascita della montagna», in Albareto, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 26

DECRETO 20 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Vinicola pizzighettonese fra lavoratori», in Pizzighettone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 26

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 27

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'asilo infantile «Clotilde Segramora», in Biassono, ad accettare un legato . . . . Pag. 27

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Sostituzione dei commissari liquidatori delle società di mutuo soccorso «L'Adriatica Italia» in Padova, «La Continentale» in Firenze, e «Lloyd Continentale» in Bassano del Grappa. Pag. 27

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Disciplina e chiarimenti sui criteri e modalità di attuazione delle facoltà e dei poteri conferiti, per la realizzazione dei progetti edilizi unitari, ai comuni colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 649/FPC/ZA) . . . . Pag. 28

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 650/FPC/ZA). Pag. 29

Ulteriore proroga degli interventi previsti in favore dei proprietari di immobili locati nel comune di Pozzuoli dalla ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984. (Ordinanza n. 651/FPC/ZA) . . . . Pag. 29

Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 652/FPC/ZA) . . . . Pag. 29

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili (sfratti). (Ordinanza n. 653/FPC/ZA) . . . . Pag. 30

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 655/FPC/ZA) . . . . . . Pag. 30

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Quadro di riferimento per il settore delle fibre sintetiche. . . . . Pag. 31

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 9 dicembre 1985, n. 1/26.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Pag. 31

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio. Pag. 36

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio . . . . Pag. 40

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. . . . . Pag. 43

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia. Pag. 43

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento. Pag. 43

Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio . . . . Pag. 44

Istituto centrale di statistica: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva per gli uffici di corrispondenza regionali e interregionali, a tre posti, aumentati a cinque, di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica e scienze dell'informazione, a nove posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche e matematica ed a tre posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio . . . . Pag. 44

Regione Toscana: Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/C. Pag. 45

Regione Veneto:

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23 . . . . Pag. 45

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32 . . . . Pag. 45

Regione Abruzzo: Concorsi a posti di primario ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . Pag. 45

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . Pag. 45

Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna: Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . . . Pag. 46

Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche. . . . . Pag. 46

Ordine ospedaliero «San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Provincia Lombardo-Veneta» di Milano: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'ospedale «San Raffaele arcangelo» di Venezia . . . . Pag. 46

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 46

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **800**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisica sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 143

86G0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **801**.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 144

86G0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **802.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 35 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di fisiopatologia dell'emostasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 139

86G0007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **803.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

grammatica greca;
didattica del latino;
filologia latina;
grammatica latina.

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

iconografia teatrale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 138

86G0006

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1986, n. 1. *(Raccolta 1986)*.

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - *(Determinazione dell'imposta)*. — L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 12 milioni di lire 22 per cento;
oltre 12 fino a 30 milioni di lire 28 per cento;
oltre 30 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento».

Art. 2.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

L. 48.000 per un figlio;
L. 96.000 per due figli;
L. 144.000 per tre figli;
L. 192.000 per quattro figli;
L. 240.000 per cinque figli;
L. 288.000 per sei figli;
L. 336.000 per sette figli;
L. 384.000 per otto figli;
L. 48.000 per ogni altro figlio;

3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per i figli prevista al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

b) delle pensioni sociali;

c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

Art. 3.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - *(Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente)*. — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendentte non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo».

Art. 4.

1. L'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* - *(Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa)*. — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 72-*bis*. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.

La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, primo comma, il secondo periodo è abrogato;

b) nell'articolo 20 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, ultimo comma, e nell'articolo 53, ultimo comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle parole «quarto comma»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, n. 4), le parole «per quote esenti e per carichi di famiglia» sono sostituite dalla parola «effettuate».

3. Nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, le parole «penultimo comma» sono sostituite dalle parole «quarto comma».

4. Sono soppresse le detrazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, e dall'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo».

2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Tuttavia fino al periodo di paga anteriore a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986 i sostituti

di imposta operano le ritenute di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, determinandole con riferimento alle aliquote, agli scaglioni e alle detrazioni vigenti al 31 dicembre 1985 e applicando una detrazione aggiuntiva, in acconto di quelle da effettuare ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, pari a complessive L. 80.000 suddivise in misura uguale per ciascuno dei periodi di paga che hanno inizio anteriormente al 1° marzo 1986. I sostituti devono effettuare i relativi conguagli in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.250 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.400 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.600 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

per l'anno 1986 quanto a lire 3.450 miliardi e lire 1.800 miliardi mediante utilizzo di quota parte, rispettivamente, delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790 e del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699;

per gli anni 1987 e 1988 con la proiezione per gli anni medesimi delle maggiori entrate di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 1

86G0025

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 1985.

Impegno della somma di lire 126,826 miliardi a favore della regione Sicilia ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (residui 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/80, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, recante norme a sostegno dell'agricoltura, con la quale all'art. 16, primo comma, viene assegnata alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano — a valere sullo stanziamento 1984 di lire 1.520 miliardi, destinato all'attuazione degli interventi, di cui alla sopracitata legge n. 984/77 — la somma complessiva di lire 289,852 miliardi, a definizione dei rapporti con le medesime;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1984, registro n. 2, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1985, con il quale, fra l'altro, viene assunto un impegno complessivo di lire 163,566 miliardi, a favore delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità, di cui alla legge n. 984/77, richiamate nel sopracitato art. 16, primo comma, della legge n. 194/84;

Atteso che il CIPAA, nella seduta del 20 dicembre 1984, ha espresso il proprio assenso anche sugli indirizzi del piano agricolo messo a punto dalla regione Sicilia, così come previsto dall'art. 16, primo comma, della citata legge n. 194/84;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della regione Sicilia, l'assegnazione di lire 126,286 miliardi, di cui al soprarichiamato art. 16, primo comma, della legge n. 194/84, a definizione dei rapporti con la medesima;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 126,286 miliardi è impegnata a favore della regione Sicilia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1984.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 98

85A8106

DECRETO 23 novembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 39.979.906.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Toscana e Veneto ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - Anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 160627 del 30 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1985, registro n. 34, foglio n. 201, con il quale viene recata la variazione in aumento per il 1985 al cap. 7090 per l'importo di L. 39.979.906.000, corrispondente al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti «Arno-Bilancino» e «Disinquinamento Gorzone»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 39.979.906.000 è impegnata, per l'esercizio 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni Toscana (L. 29.984.931.000) e Veneto (L. 9.994.975.000), per il finanziamento dei progetti, rispettivamente «Arno-Bilancino» e «Disinquinamento Gorzone».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 99

85A8107

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 novembre 1985.

Adeguamento del programma «T» di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, concernente l'esame a perito stazzatore.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 138 del codice della navigazione che dispone che la stazzatura delle navi marittime è eseguita da ingegneri navali o da altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento;

Visto l'art. 306 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) che prescrive che l'abilitazione di perito stazzatore è conseguita dai costruttori navali e dai capitani di lungo corso a seguito dell'esito positivo di un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalità stabilite in via generale dal Ministro della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1953 col quale è stato, tra l'altro, stabilito alla lettera «T» il programma d'esame per perito stazzatore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1953);

Viste le normative relative alla stazzatura delle navi successive al 1° febbraio 1953 ed, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988, dal titolo «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore delle navi da carico», nonchè la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1969 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958 e il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46, recante le disposizioni conseguenti alla convenzione stessa;

Ritenuto necessario adeguare il suddetto programma d'esame alle citate normative e comunque alle disposizioni conseguenti alla citata convenzione internazionale;

Decreta:

La lettera *C* della tesi VIII è emendata nel seguente testo: deduzione per l'apparato motore. Trattamento degli spazi aria e luce di I ordine. Applicazione della misura diretta per navi con carbonili permanenti.

Sono aggiunte le seguenti tesi:

IX

a) Stazzatura di alcuni spazi chiusi nell'interponte superiore.

b) Determinazione delle marche di stazza secondo il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988, dimensioni e posizionamento delle stesse, secondo ponte, ponte a scalino, conseguenze in navi con doppia stazza dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza.

X

a) Stazza internazionale (conv. 1969).

Quando si usa la stazza internazionale, confronto fra i criteri di calcolo e differenza con la nazionale.

Determinazione del ponte superiore, spazi esclusi. Criteri di calcolo della stazza netta.

b) Disposizioni per la stazzatura delle navi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46.

c) Circolari e risoluzioni I.M.O. di emanazione successiva alla data di entrata in vigore della convenzione del 1969.

Roma, addì 18 novembre 1985

Il Ministro: CARTA

85A7953

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 novembre 1985.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di lire 122 miliardi per il completamento del piano degli asili-nido comunali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante «Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044»;

Visto, in particolare l'art. 1 della legge suddetta, con il quale al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni uno speciale «fondo integrativo per gli asili-nido»;

Visto che per l'anno 1985 al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma pari a L. 141.000.000.000;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma di L. 122.000.000.000, a titolo di acconto sull'importo totale;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, per l'anno 1985, nella seduta del 24 settembre 1985 circa i criteri da applicare per il riparto della predetta somma di lire 122 miliardi;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 122.000.000.000, per gli scopi indicati nelle premesse, suddiviso nella seguente misura:

	Lire
Piemonte	8.984.865.500
Valle d'Aosta	315.860.500
Lombardia	17.736.680.000
Bolzano	1.964.200.000
Trento	1.736.060.000
Veneto	8.866.565.500
Friuli-Venezia Giulia	2.350.615.800
Liguria	3.131.394.200
Emilia-Romagna	7.362.975.800
Toscana	6.155.135.500
Umbria	2.007.546.500
Marche	2.778.860.900
Lazio	10.305.090.300
Abruzzo	2.705.515.000
Molise	649.465.500
Campania	13.477.889.300
Puglia	9.445.051.200
Basilicata	1.948.396.700
Calabria	4.710.695.600
Sicilia	11.727.053.200
Sardegna	3.640.083.000
Totale . . .	122.000.000.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 122.000.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985.

Art. 3.

È autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1985 il pagamento per L. 122.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

86A8020

DECRETO 12 dicembre 1985.

Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977 «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 «Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della stessa legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella I

Sono aggiunte le sostanze:

DOB (2,5-dimetossi-4-bromoamfetamina)
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)

Tabella VI

Sono aggiunte le sostanze:

Alazepam
Alossazolam
Alprazolam
Chetazolam
Clotiazepam
Clossazolam
Estazolam
Etil loflazepato
Etifossina
Fludiazepam
Loprazolam
Nimetazepam
Tetrazepam

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

Tabella VI

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Alprazolam	Xanax compresse
Clotiazepam	Rizen compresse
	Tienor compresse
Estazolam	Esilgan compresse
Etil loflazepato . .	Victan compresse
Etizolam	Med-Et capsule compresse gocce
	ET/79 capsule compresse gocce
Flurazepam	Midorm A. R. capsule
Triazolam	Songar capsule

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

85A8605

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1985.

Disciplina fiscale dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 (benzoli, toluoli, xiloli, ecc.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al benzolo, al toluolo, agli xiloli nonché agli idrocarburi paraffinici, olefinici o naftenici per i quali l'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, stabilisce il divieto di impiego come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I prodotti indicati nel precedente comma sono quelli non soggetti all'imposta di fabbricazione prevista per i prodotti petroliferi.

La preparazione di carburanti complessi prevista dal penultimo comma dell'art. 6 del predetto decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, con l'aggiunta di uno o più prodotti di cui al precedente comma, può essere effettuata in base ad autorizzazione del Ministero delle finanze solo negli impianti di produzione e di deposito di olii minerali, soggetti a vigilanza finanziaria.

Le operazioni di additivazione o di miscelazione previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con l'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, possono essere effettuate solo con prodotti diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le ditte che intendono produrre i prodotti indicati nel precedente art. 1 devono farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e numero civico e la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

g) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo della produzione delle sostanze indicate nel precedente art. 1.

Rilascia, quindi, la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Dalle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF, il secondo esemplare della predetta denuncia viene conservato agli atti assieme al verbale di verificazione.

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro nel quale devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione per queste ultime delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi della bolletta di accompagnamento.

Il registro previsto nel precedente comma deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

La vidimazione del registro consiste nell'applicare il timbro dell'ufficio su ciascun foglio numerato progressivamente.

Il registro può essere costituito anche da schede e fogli mobili, numerati progressivamente.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le qualità ottenute e quelle esitate nel mese, aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, copia del predetto registro dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite trasferite nel mese ai depositi commerciali ed alle ditte utilizzatrici, raggruppate per ditta destinataria.

Art. 4.

Le ditte esercenti il deposito dei prodotti di cui al precedente art. 1, per uso commerciale, devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia corredata dalla planimetria del deposito, deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'esercizio commerciale;

c) il numero dei serbatoi e relative capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'esercizio commerciale;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) la dogana presso la quale vengono normalmente effettuate le operazioni di importazione di prodotti di estera provenienza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede ad una ricognizione dell'impianto e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dei prodotti custoditi nel deposito.

Rilascia, quindi, la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito dagli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il movimento dei prodotti è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte o importate, e, nella parte dello scarico, le quantità cedute con l'indicazione delle ditte fornitrici e destinatarie, e relativa ubicazione, nonché degli estremi della bolletta di accompagnamento.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità introdotte e quelle esitate nel mese, aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

Le ditte esercenti devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, copia del predetto registro dal quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite trasferite nel mese alle ditte utilizzatrici, raggruppate per ditta destinataria.

Art. 5.

Le ditte che intendono utilizzare i prodotti di cui al precedente art. 1 devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia corredata dalle planimetrie dell'impianto deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'opificio di impiego;

c) il numero dei serbatoi o recipienti e relativa capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'opificio;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) le modalità d'impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1, gli eventuali processi di lavorazione, le qualità e quantità annua dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

f) il quantitativo massimo dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si prevede di poter utilizzare in un anno.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, precede ad una ricognizione dell'opificio e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dell'impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1.

Rilascia, quindi, quando la capacità del deposito dei prodotti suindicati è superiore a 10 mc., la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito agli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e degli estremi della bolletta di accompagnamento e, nella parte dello scarico, la quantità impiegata ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità ricevute e quelle impiegate nel mese.

Le ditte utilizzatrici devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, copia del predetto registro di carico e scarico dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese.

Art. 6.

I prodotti di cui al precedente art. 1 devono circolare in tutto il territorio della Repubblica con apposita bolletta di accompagnamento, qualunque sia la quantità trasportata.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma è composta da tre moduli, predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come «Figlia n. 1», «Figlia n. 2» e «Matrice».

Ciascuna bolletta è contraddistinta, nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

Le bollette di accompagnamento sono stampate su carta di colore «verde» e sono messe in distribuzione impaginate con rilegatura a libro riunite mediante copertina con punti metallici.

In corrispondenza del margine laterale interno di separazione di ciascun modulo dal relativo troncone per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: «REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE FINANZE».

Sul frontespizio della copertina sono stampati la lettera o il gruppo di lettere dell'alfabeto latino nonché gli estremi delle indicazioni numeriche che contraddistinguono le bollette di accompagnamento dalla copertina stessa racchiuse.

Ciascun libro si compone di centocinquanta moduli alternati nell'ordine: «Figlia n. 1», «Figlia n. 2» e «Matrice», contiene cinquanta bollette ed è conforme al modello allegato al presente decreto.

Tale modello viene inserito, sotto il numero 19, nella serie H-*ter* del modulario ufficiale del ramo dogane e imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di «Libro bollette di accompagnamento per i prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786».

I «Libri bollette di accompagnamento» sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria.

Per la somministrazione, distribuzione, compilazione, chiusura, revisione e conservazione dei «Libri bollette di accompagnamento» e per lo smarrimento durante il trasporto della bolletta di accompagnamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i certificati di provenienza dal decreto ministeriale 20 giugno 1970.

Art. 7.

Le bollette di accompagnamento sono rilasciate dalle ditte interessate e, occorrendo, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di deposito per le partite estratte dai predetti impianti.

Le bollette «Figlia n. 1» e «Figlia n. 2» devono essere custodite dall'incaricato del trasporto, per poter essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo. All'atto della consegna della merce, l'incaricato del trasporto ed il destinatario devono apporre sulla bolletta le attestazioni di rispettiva competenza sull'avvenuto trasporto e sull'arrivo della merce.

La bolletta «Figlia n. 1» deve essere conservata dal destinatario ed allegata al registro di carico e scarico; la bolletta «Figlia n. 2» deve essere conservata dal vettore.

Eventuali proroghe e variazioni delle bollette di accompagnamento, richieste durante il trasporto, devono essere autorizzate dagli uffici indicati nel precedente primo comma nonché dai comandi della Guardia di finanza, competenti per territorio.

Art. 8.

I prodotti di cui al precedente art. 1 destinati al mercato interno possono essere trasferiti dagli impianti di produzione o dalla dogana d'importazione alle ditte esercenti il commercio o direttamente alle ditte utilizzatrici, nonché dalle ditte esercenti il commercio alle ditte utilizzatrici.

Per poter effettuare i predetti trasferimenti la ditta destinataria deve consegnare alla ditta fornitrice copia anche fotostatica della denuncia di attività vistata dall'UTIF, che deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice, in un apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF al quale essa viene allegata.

Per i prodotti di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve essere presentata alla competente dogana dalla ditta per ogni singola operazione d'importazione ed essa deve essere allegata alla matrice della relativa bolletta.

I trasferimenti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo possono essere effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per ogni singola partita dall'UTIF nella cui circoscrizione si trova l'impianto della ditta destinataria, a seguito di motivata istanza della ditta interessata.

Art. 9.

I registri previsti dal presente decreto con la relativa documentazione di accompagnamento devono essere custoditi dalle ditte interessate per un periodo di cinque anni.

I registri e le bollette di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature. le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

Art. 10.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica la pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786.

Per l'inosservanza delle disposizioni relative al documento di accompagnamento previsto dal precedente art. 6 si applica la pena pecuniaria stabilita dal quarto comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 11.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al precedente art. 1 per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevute le copie dei registri di carico e scarico di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con allegato l'elenco della partita trasferita, effettua il riscontro delle partite indicate nel predetto elenco con il registro e trasmette copia dell'elenco all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito destinatario, per i riscontri e le verifiche di sua competenza.

Art. 12.

Fino a quando non saranno disponibili le bollette di accompagnamento previste dal precedente art. 6, e comunque non oltre il 1° aprile 1986, la circolazione dei prodotti sarà effettuata con scorta del documento commerciale stabilito dal decreto ministeriale 1° dicembre 1977 e con l'osservanza delle modalità previste dallo stesso decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 16 dicembre 1977 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

N. 415 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Anno

Serie H-ter - Mod. 19 D.I.I.
(Imposte di fabbricazione)

N. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di .... (1)

LIBRO BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO

per i prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786

BENZOLI, TOLUOLI, XILOLI ED IDROCARBURI PARAFFINICI, OLEFINICI E NAFTENICI
(art. 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873)

Questo libro contiene 100 bollette composte da «FIGLIA N. 1», «FIGLIA N. 2» e «MATRICE» ed è soggetto a rigoroso rendiconto

Lettere .... dal n. .... al n. ....

Avvertenze

(Articoli 7, 8, 9 e secondo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 9 dicembre 1985)

Art. 7. — Le bollette di accompagnamento sono rilasciate dalle ditte interessate e, occorrendo, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di deposito per le partite estratte dai predetti impianti.

Le bollette «Figlia n. 1» e «Figlia n. 2» devono essere custodite dall'incaricato del trasporto, per poter essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, l'incaricato del trasporto ed il destinatario devono apporre sulla bolletta le attestazioni di rispettiva competenza sull'avvenuto trasporto e sull'arrivo della merce.

La bolletta «Figlia n. 1» deve essere conservata dal destinatario ed allegata al registro di carico e scarico; la bolletta «Figlia n. 2» deve essere conservata dal vettore.

Eventuali proroghe e variazioni delle bollette di accompagnamento, richieste durante il trasporto, devono essere autorizzate dagli uffici indicati nel precedente primo comma nonché dai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

---

(1) Ditta emittente, UTIF o dogana.

Verso

Retro

Art. 8. — I prodotti di cui al precedente art. 1 destinati al mercato interno possono essere trasferiti dagli impianti di produzione e dalla dogana d'importazione alle ditte esercenti il commercio o direttamente alle ditte utilizzatrici, nonché dalle ditte esercenti il commercio alle ditte utilizzatrici.

Per poter effettuare i predetti trasferimenti la ditta destinataria deve consegnare alla ditta fornitrice copia anche fotostatica della denuncia di attività vistata dall'UTIF, che deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice, in un apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF al quale essa viene allegata.

Per i prodotti di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve essere presentata alla competente dogana dalla ditta per ogni singola operazione d'importazione ed essa deve essere allegata alla matrice della relativa bolletta.

I trasferimenti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo possono essere effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per ogni singola partita dall'UTIF nella cui circoscrizione si trova l'impianto della ditta destinataria, a seguito di motivata istanza della ditta interessata.

Art. 9. — I registri previsti dal presente decreto con la relativa documentazione di accompagnamento devono essere custoditi dalle ditte interessate per un periodo di cinque anni.

I registri e le bollette di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature. Le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

Art. 10 - secondo comma. — Per l'inosservanza delle disposizioni relative al documento di accompagnamento previsto dal precedente art. 6 si applica la pena pecuniaria stabilita dal quarto comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

BOLLETTA
DI ACCOMPA
GNAMENTO

Aa 000000

1985

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER BENZOLI, TOLUOLI, XILOLI ED IDROCARBURI PARAFFINICI, OLEFINICI E NAFTENICI
(prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786)

Serie H-ter - Mod. 19 D.I.I.
(Imposte di fabbricazione)
BOLLETTA - FIGLIA - 1
Aa 000000/1985

1 MITTENTE
Ditta ....
Codice fiscale ....
Impianto/Deposito
sito in ....
Provincia ....
Via .... n. ....

2 DESTINATARIO
Ditta ....
Impianto/Deposito
sito in ....
Provincia ....
Via .... n. ....

Ditta o ufficio emittente
....
(Firma)
Timbro

3 PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri	o Kg
....				
....				
....				
....				
....				
....				
....				

5
Emissione bolletta (data) .... (ora) ....
Inizio del trasporto (data) .... (ora) ....
Validità giorni .... ore ....
Mezzo di trasporto .... targa ....
Conducente sig. ....
Vettore ....
Itinerario di massima ....

6
Effettuato il trasporto addì ....
L'incaricato del trasporto
(Firma) ....
Giunta la presente merce addì ....
Registrata a carico al n. .... del registro di carico e scarico.
Il destinatario
(Firma) ....

Verso

Retro

Proroga validità

A causa di ....

la validità è prorogata di giorni .... ore ....

Data ....

L'agente dell'amministrazione
(Firma) ....

Cambi di destinazioni o restituzioni

Motivo: ....

Nuovo destinatario

Ditta ....

Impianto/Deposito sito in ....

Provincia ....

Via .... n. ....

Quantità merce ....

Inizio trasporto: (data) .... (ora) ....

L'incaricato del trasporto (1)
(Firma) ....

(1) In caso di restituzione totale o parziale, dovrà essere apposta anche la firma dell'incaricato della ditta cui in origine la merce era destinata.

Trasporti cumulativi

Oggi addì il trasporto continua a
1/2 targa
condotto da
vettore
L'assuntore del trasporto
(Firma) ....

Oggi addì il trasporto continua a
1/2 targa
condotto da
vettore
L'assuntore del trasporto
(Firma) ....

Oggi addì il trasporto continua a
1/2 targa
condotto da
vettore
L'assuntore del trasporto
(Firma) ....

Avvertenze

Le bollette, figlia F-1 ed F-2, devono essere custodite dal conducente, per essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, il riquadro 6 delle stesse deve essere completato per le parti di propria competenza, dall'incaricato del trasporto e dal destinatario.

L'esemplare F-1 deve essere conservato dal destinatario che ha l'obbligo di allegarlo al registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

L'esemplare F-2 deve essere restituito al vettore.

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Aa 000000

1985

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER BENZOLI, TOLUOLI, XILOLI ED IDROCARBURI PARAFFINICI, OLEFINICI E NAFTENICI (prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786)		*Serie H-ter - Mod. 19 D.I.I.* (Imposte di fabbricazione) BOLLETTA - FIGLIA - 2 Aa 000000/1985
1 MITTENTE Ditta .... Codice fiscale .... Impianto/Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	2 DESTINATARIO Ditta .... Impianto/Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	Ditta o ufficio emittente .... (Firma) Timbro

3 PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri	o Kg
....				

5	6
Emissione bolletta (data) .... (ora) .... Inizio del trasporto (data) .... (ora) .... Validità giorni .... ore .... Mezzo di trasporto .... targa .... Conducente sig. .... Vettore .... Itinerario di massima	Effettuato il trasporto addì .... L'incaricato del trasporto (Firma) .... Giunta la presente merce addì .... Registrata a carico al n. .... del registro di carico e scarico. Il destinatario (Firma) ....

Verso

Retro

Proroga validità

A causa di ....

la validità è prorogata di giorni .... ore ....

Data ....

L'agente dell'amministrazione
(Firma) ....

Cambi di destinazioni o restituzioni

Motivo: ....

Nuovo destinatario

Ditta ....

Impianto/Deposito sito in ....

Provincia ....

Via .... n. ....

Quantità merce ....

Inizio trasporto: (data) .... (ora) ....

L'incaricato del trasporto (1)
(Firma) ....

Trasporti cumulativi

Trasporti cumulativi
Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....

(1) In caso di restituzione totale o parziale, dovrà essere apposta anche la firma dell'incaricato della ditta cui in origine la merce era destinata.

Avvertenze

Le bollette, figlia F-1 ed F-2, devono essere custodite dal conducente, per essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, il riquadro 6 delle stesse deve essere completato per le parti di propria competenza, dall'incaricato del trasporto e dal destinatario.

L'esemplare F-1 deve essere conservato dal destinatario che ha l'obbligo di allegarlo al registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

L'esemplare F-2 deve essere restituito al vettore.

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Aa 000000

1985

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER BENZOLI, TOLUOLI, XILOLI ED IDROCARBURI PARAFFINICI, OLEFINICI E NAFTENICI (prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786)		*Serie H-ter - Mod. 19 D.I.I.* (Imposte di fabbricazione) BOLLETTA - MATRICE Aa 000000/1985
1 MITTENTE Ditta .... Codice fiscale .... Impianto/Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	2 DESTINATARIO Ditta .... Impianto/Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	Ditta o ufficio emittente .... (Firma) Timbro

3 PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri	o Kg
....				

5	
Emissione bolletta (data) .... (ora) .... Inizio del trasporto (data) .... (ora) .... Validità giorni .... ore .... Mezzo di trasporto .... targa .... Conducente sig. .... Vettore .... Itinerario di massima	

Verso

Retro

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI RIPORTATE SULLE BOLLETTE - FIGLIE F-1 E F-2

85A8004

DECRETO 30 dicembre 1985.

Criteri e modalità per lo scambio delle informazioni fra sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, secondo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'applicazione alle altre indennità e somme diverse dal trattamento di fine rapporto o indennità equipollenti dell'aliquota determinata agli effetti del primo comma dello stesso articolo;

Visto il secondo comma dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prescrive che con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del citato art. 14, secondo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere all'emanazione del primo dei predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti che erogano, in dipendenza della cessazione di un rapporto di lavoro, altre indennità e somme di cui all'art. 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, diverse dal trattamento di fine rapporto o indennità equipollenti, debbono chiedere al datore di lavoro o all'ente erogante il trattamento di fine rapporto o indennità equipollente, ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte su dette altre indennità e somme, la misura dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata agli effetti del primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

Art. 2.

Il datore di lavoro o l'ente erogante il trattamento di fine rapporto o indennità equipollente deve comunicare ai soggetti di cui al precedente articolo l'aliquota richiesta, con riferimento all'indennità che spetta al lavoratore dipendente alla data di cessazione del rapporto di lavoro in base agli elementi di determinazione in proprio possesso alla data in cui l'informazione è fornita.

In caso di riliquidazione del trattamento di fine rapporto o dell'indennità equipollente il datore di lavoro o l'ente erogante è tenuto a comunicare ai soggetti di cui al precedente articolo l'aliquota rideterminata, con riferimento all'importo delle suddette indennità risultante dalla riliquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

86A0003

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1986, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista le legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 2 luglio 1985, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre luglio-dicembre 1985 nella misura del 17,53%;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1985, con il quale è stata rideterminata la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito nella misura fino a un massimo dell'1,05% a decorrere dal 9 agosto 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 14,91% per il semestre gennaio-giugno 1986;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 14,91% per il semestre gennaio-giugno 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1,05%, per il semestre gennaio-giugno 1986 il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,96%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1,05% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8085

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, sulle operazioni di credito per il settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 15,20% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1985, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984 nella misura del 2,15%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il costo medio di provvista dei fondi, per i settori in questione, è pari al 14,55% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti è confermata nella misura del 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,55% per il bimestre gennaio-febbraio 1986.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986 è pari al 2,15%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8086

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente:

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 14,95%, il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,65% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito, per l'anno 1986, è determinata nella misura dell'1,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,65% per il bimestre gennaio-febbraio 1986.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986 è pari all'1,85%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8087

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 5 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed e composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, con il quale è stato stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1985, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1986 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,80%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per l'anno 1986 è confermata nella misura del 2,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e pari al 14,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1986.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986 è pari al 2,20%.

In conseguenza il tasso di riferimento sulle suddette operazioni, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, si ragguaglia al 17%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8088

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre gennaio-aprile 1986, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre gennaio-aprile 1986 è pari al 15,60% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da applicare per il quadrimestre gennaio-aprile 1986 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 15,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8089

DECRETO 27 dicembre 1985.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1986 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei

fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 336585/73 PG del 29 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985 con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1985 è stato determinato nella misura del 17,80%;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 14,55% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per l'anno 1986, è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55% per il semestre gennaio-giugno 1986.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1986 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari al 16,70%.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8090

DECRETO 27 dicembre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1986, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 15,20% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1985 ferma restando la commissione per l'anno 1985 nella misura dell'1,05%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 14,55% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è confermata nella misura dell'1,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,55% per il bimestre gennaio-febbraio 1986.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986 è pari all'1,05%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

85A8091

DECRETO 27 dicembre 1985.

Proroga dei termini previsti dall'articolo unico del decreto ministeriale 28 giugno 1985 per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 129/1982 che ha previsto la cessazione degli interventi di soccorso al 30 settembre 1982 ed ha altresì determinato alla data del 31 dicembre 1982 il termine della relativa gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che ha trasferito al fondo per la protezione civile le assegnazioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 129/1982;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che ha prorogato il termine della predetta gestione stralcio al 31 dicembre 1984, nonchè il successivo secondo comma che ha previsto, per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 1 della sopracitata legge n. 114 che attribuiscono, rispettivamente, ai prefetti la definizione degli atti ancora pendenti ed al Ministro del tesoro di determinare con proprio decreto il termine per il compimento delle attività degli atti in parola, nonchè i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, recante i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione della gestione stralcio più volte citata nonchè i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con cui sono stati prorogati i termini previsti dal predetto decreto 13 febbraio 1985;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle prefetture interessate, di prorogare i termini previsti dal sopracitato decreto del 28 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1985 indicato al primo ed al secondo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, è prorogato al 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

86A0002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1985.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto 24 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984) con il quale, in applicazione dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state adeguate le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima, con riferimento alle decorrenze e alle percentuali di variazione determinate in via previsionale per il calcolo degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984, dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984, in forza dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984) che, in applicazione dello stesso art. 21 della legge n. 730 sopracitata, ha fissato i valori effettivamente accertati delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la perequazione delle pensioni per l'anno 1984;

Considerato, quindi, che, per effetto dello stesso disposto dell'art. 15 della legge n. 27 sopra richiamata, le retribuzioni medie mensili di cui trattasi devono essere adeguate in via definitiva sulla base delle percentuali di variazione stabilite dal predetto decreto 20 novembre 1984;

Considerato, peraltro, che la legge 26 luglio 1984, n. 413, con effetto dal 1° settembre 1984 ha soppresso la Cassa nazionale per la previdenza marinara modificando la normativa per la determinazione del trattamento pensionistico dei lavoratori marittimi e per l'adeguamento delle tabelle retributive che, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge n. 413 sono rivalutate automaticamente dalla data sopra indicata;

Ravvisata, quindi, la necessità di stabilire con il presente decreto in via definitiva soltanto la misura degli aumenti degli importi retributivi con effetto dal 1° maggio e 1° agosto 1984;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1984, gli importi vigenti al 31 marzo 1984 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 3 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400, del 2,7 per cento sulla

fascia d'importo compresa tra L. 640.401 e L. 960.600, e del 2,25 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 960.600, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari.

Art. 2.

A decorrere dal 1° agosto 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 2 per cento sull'importo non eccedente L. 664.000, dell'1,8 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 664.001 e L. 996.000, e dell'1,5 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 996.000, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari.

Art. 3.

Il decreto interministeriale 24 luglio 1984 in epigrafe indicato è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1985

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

85A8092

DECRETO 18 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.L.F.A. - Cooperativa industriale lavorazioni falegnameria e affini», in Camponogara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.L.F.A. - Cooperativa industriale lavorazioni falegnameria e affini», con sede in Camponogara (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.L.F.A. - Cooperativa industriale lavorazioni falegnameria e affini», con sede in Camponogara (Venezia), costituita per rogito notaio Antonino Polizzi in data 8 settembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Politeo Dalmato, nato a Feltre (Belluno) il 12 agosto 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

85A8094

DECRETO 19 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Trieste», e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «Trieste», con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Trieste», con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa), costituita per rogito notaio Boni Raffaello di Cascina in data 23 giu-

gno 1933, é posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Paoletti avv. Maria, domiciliata in Pisa in via S. Andrea n. 50;

Bianco dott. Luigi, nato a Gallipoli il 24 agosto 1957, residente in Lecce in via Braccio Martello n. 63;

Degli Atti dott. proc. Giuseppe, nato a Lecce il 9 maggio 1957, residente in Lecce in via Leonardo da Vinci n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

85A8019

DECRETO 19 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rinascita della montagna, in Albareto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 ottobre 1984 nei confronti della società cooperativa «Rinascita della montagna» con sede in Albareto (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Rinascita della montagna» con sede in Albareto (Parma), costituita per rogito notaio Lavagetto di Parma in data 13 settembre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Macchiavelli dott. Nicolò, nato a Traversetolo il 25 giugno 1944 residente in Parma, via Farini n. 71;

Colasanti dott.ssa Gianna, nata a Merano il 17 febbraio 1950 residente in Roma, viale G. Mazzini n. 134;

Bianco avv. Fernando, residente in Nardò, via generale Cantore,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

85G8093

DECRETO 20 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Vinicola pizzighettonese fra lavoratori», in Pizzighettone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di consumo «Vinicola pizzighettonese fra lavoratori», con sede in Pizzighettone (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Vinicola pizzighettonese fra lavoratori», con sede in Pizzighettone (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Grasselli in data 25 settembre 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fiorino Bellisario, nato a Treglio (Chieti) il 23 settembre 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

p. *Il Ministro*: LECCISI

85A8095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 23 novembre 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Ossicaf» flacone da 20 ml a tappo perforabile, registrata al n. 21700 in data 7 novembre 1970, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago (Varese) (decreto di revoca n. 7360/R);

2) «Afimicina forte» iniettabile, flacone di polvere con annesso flacone di diluente, registrata al n. 18191, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago (Varese) (decreto di revoca n. 7361/R);

3) «Nucleo-3» 10 flaconcini di sciroppo da 12 cc uso orale, registrata al n. 17774 in data 15 dicembre 1964 e 7 maggio 1965, a nome della ditta Sigma Tau S.p.a, in Roma (decreto di revoca n. 7362/R);

4) «Tiocodina» 20 compresse, registrata al n. 1648 e 1 flacone sciroppo da g 200, registrata al n. 1648/A in data 17 ottobre 1948 e 29 dicembre 1969, a nome della ditta I.C.B. - Industria chimico biologica S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 7363/R);

5) «Inosital» 10 fiale da 10 ml × g 1, registrata al n. 2584/A-1, flacone da g 25 e g 50 polvere, registrata al n. 2584/B; 25 compresse g 0,5 (codice 002584011); 100 compresse g 0,5 (codice 002584023); 5 fiale 10 ml iv (codice 002584035); B-Omnia flacone sciroppo g 170 (codice 002584047); B-Omnia 30 confetti (codice 002584062), registrate in data 3 novembre 1949, 12 dicembre 1951, 10 maggio 1952 e 12 settembre 1966, a nome della ditta Biomedica Foscama, in Roma (decreto di revoca n. 7364/R);

6) «Eritroferrina» 10 flaconcini da ml 10 di sciroppo (codice 018391019), registrata in data 22 dicembre 1978, 22 aprile 1981 e 21 maggio 1983, a nome della ditta Fargal Pharmasint S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7365/R);

7) «Emoactival» 5 ampolle × ml 10 (codice 010945018); 10 ampolle × ml 10 (codice 010945020); 30 ampolle × ml 10 (codice 010945044); 12 flaconcini × ml 10 (codice 010945032) e 24 flaconcini da ml 10 (codice 010945057), registrata in data 25 maggio 1968 e 31 luglio 1969 a nome della ditta Boniscontro e Garrone S.a.s. del Dr. M. Pensa e C., in Torino (decreto di revoca n. 7366/R);

8) «Meprofillina» 30 confetti (codice 013146016) e 10 supposte (codice 013146028), registrata in data 9 novembre 1957, 23 gennaio 1975, 18 luglio 1979 e 31 dicembre 1984, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 7367/R);

9) «Gelovith» pomata da g 30 (codice 004068019), registrata in data 28 ottobre 1950, a nome della ditta Laboratori Bouty S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7368/R);

10) «Liveratox» 6 fiale da 1,5 ml tipo semplice (codice 003860018); 6 fiale da 2 ml tipo composto (codice 003860020); flacone sciroppo da 75 ml per bambini (codice 003860032); flacone sciroppo da 150 ml per adulti (codice 003860044) e 30 discoidi per adulti (codice 003860057), registrate in data 4 settembre 1950, 2 aprile 1951, 5 marzo 1953 e 8 febbraio 1962, a nome della ditta Istituto chimico internazionale Dr. G. Rende S.n.c., in Roma (decreto di revoca n. 7369/R).

Con decreti ministeriali in data 9 dicembre 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Chemion» flacone 8 capsule, registrata al n. 17523 in data 27 luglio 1960, a nome della ditta Cifa farmaceutici, in Torino (decreto di revoca n. 7373/R);

2) «Vitabjodina» 10 fiale da 2,2 ml (codice 004221014); flacone gocce cc 25 (codice 004221026) e 10 supposte, reg. n. 4221/A, registrata in data 27 novembre 1950, 15 giugno 1971 e 8 ottobre 1973, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7374/R);

3) «Bilaseptyl» 30 confetti (codice 011770017), registrata in data 11 maggio 1956, 30 ottobre 1956, 14 giugno 1967, 11 gennaio 1975 e 27 settembre 1976, a nome della ditta Chinoin S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7375/R);

4) «Vaccino B.C.G. uso umano». Liquido uso intradermico: 1 fiala (10 dosi), 3 fiale (30 dosi) e 5 fiale da 50 dosi, reg. n. 10020; liquido orale 3 fiale da 1 dose, reg. n. 10020/A; liquido uso punture multiple: 5 fiale, reg. n. 10020/E; liofilizzato uso intradermico 1 fiala da 40 dosi e 5 fiale da 200 dosi, reg. n. 10020/F. Per uso veterinario: semplice iniettabile 1 e 5 fiale, reg. n. 10020/C; liofilizzato iniettabile 1 e 5 fiale, reg. n. 10020/D, registrate in data 17 maggio 1955, 6 febbraio 1970 e 29 maggio 1979, a nome della ditta Istituto vaccinogeno antitubercolare, in Milano (decreto di revoca n. 7376/R);

5) «Carbamid» tubo da 20 compresse g 0,50, reg. n. 14774, registrata in data 13 febbraio 1959, a nome della ditta Medix - Lab. farmaco biologico, in Milano (decreto di revoca n. 7377/R).

85A8120

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'asilo infantile « Clotilde Segramora » in Biassono, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 16 ottobre 1985 - prot. n. 4249 Div. I, l'asilo infantile « Clotilde Segramora », in Biassono, è stato autorizzato ad accettare il legato Fossati Rosa.

85A8026

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione dei commissari liquidatori delle società di mutuo soccorso «L'Adriatica Italia», in Padova, «La Continentale» in Firenze, e «Lloyd continentale» in Bassano del Grappa.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985, il dott. Alessandro Dalla Via è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «L'Adriatica Italia», in Padova, in luogo dell'avv. Emilio Sanzari, deceduto. Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono state accettate le dimissioni dall'incarico del rag. Elio Scardi. A decorrere dalla data del citato decreto il rag. Elio Scardi cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. «La Continentale». Il dott. Paolo Alberto Basetti Sani è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «La Continentale», in Firenze. Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 il dottor Alessandro Dalla Via è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «Lloyd continentale», in Bassano del Grappa, in luogo dell'avv. Emilio Sanzari, deceduto. Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

85A8027

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina e chiarimenti sui criteri e modalità di attuazione delle facoltà e dei poteri conferiti, per la realizzazione dei progetti edilizi-unitari, ai comuni colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 649/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, n. 317 FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, n. 445 FPC/ZA del 19 dicembre 1984, n. 528/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 587/FPC/ZA del 17 luglio 1985, n. 595/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 632/FPC/ZA del 4 novembre 1985, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984, n. 222 del 13 agosto 1984, n. 253 del 13 settembre 1984, n. 357 del 31 dicembre 1984, n. 91 del 17 aprile 1985, n. 173 del 24 luglio 1985, n. 187 del 9 agosto 1985 e n. 262 del 7 novembre 1985;

Vista la propria ordinanza n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, concernente l'esclusione della revisione per tutti i lavori di riattazione di opere danneggiate da calamità naturali ed eventi eccezionali;

Considerato che successivamente, all'anzidetta ordinanza n. 230/FPC/ZA, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 159/1984, il Parlamento approvò, tra gli altri, l'emendamento all'articolo 2, comma 11, con il quale venne prevista la facoltà per il comune di procedere alla redazione di progetti edilizi unitari relativamente a più unità immobiliari;

Considerato che diverse amministrazioni, enti ed istituti delle zone colpite dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 richiedono una organica esplicitazione orientativa dei principi e criteri che debbono essere seguiti negli atti e procedure volti alla realizzazione dei sopracitati P.E.U.;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle surriferite richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione dei P.E.U. i rapporti fra comuni, istituti di credito, imprese appaltatrici, concessionari, tecnici e soggetti comunque interessati sono regolati dalla normativa di cui alle ordinanze citate in premessa. La disciplina prevista dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 2.

Le unità immobiliari per le quali il comune ha ritenuto necessario procedere agli interventi di riattazione in modo unitario, avvalendosi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, debbono essere individuate singolarmente come danneggiate dal terremoto con perizia giurata dal tecnico, circa il nesso di casualità.

Possono peraltro essere oggetto dei P.E.U. anche quelle unità immobiliari che, pur non direttamente dannegiate, siano sovrastanti o sottostanti le unità danneggiate, e per le quali sia dimostrata, con perizia giurata dal tecnico, la indispensabilità dell'intervento, che sarà, comunque, limitato alla parte strutturale.

Gli uffici di consulenza e controllo invigilano sulla esatta attuazione dei precedenti commi.

Art. 3.

Per la liquidazione dei contributi ai P.E.U. già finanziati i sindaci potranno emettere, per ogni P.E.U. o sottoprogetto, ed anche per ogni gruppo di P.E.U. o di sottoprogetti accorpati in sede di appalto, un buono-contributo.

Art. 4.

Il buono-contributo viene emesso dal sindaco, intestato a se stesso, controfirmato da segretario comunale, non è cedibile e viene depositato presso una agenzia di credito.

Il buono-contributo — il cui importo viene determinato in conformità ai criteri dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA, nell'ambito dei maggiori limiti stabiliti dal comma 11 dell'art. 2 della legge n. 363/84 — è pari alla somma delle seguenti voci: importo dei lavori al netto di eventuale ribasso d'asta; somma a disposizione dell'amministrazione per imprevisti entro il limite massimo dell'8% dell'importo dei lavori a base d'asta; spese tecniche fino al collaudo, IVA compresa, nel limite massimo dell'8,50% dell'importo dei lavori al netto di eventuale ribasso d'asta.

Art. 5.

Le somministrazioni agli aventi diritto, da parte dell'agenzia di credito, avverranno sulla base di ordinativi di pagamento, muniti della indicazione della causale dei pagamenti, emessi a firma del sindaco e del segretario comunale.

Art. 6.

L'aliquota relativa alla progettazione sarà pagata ad avvenuto affidamento dell'appalto o della concessione. Le altre somministrazioni, ivi comprese le aliquote per la direzione dei lavori, ed eventuale collaudo, verranno disposte dal sindaco a stati di avanzamento a raggiungimento del 70% dei lavori.

Art. 7.

Per il pagamento della rata di saldo dovranno essere altresì depositati, presso l'amministrazione comunale, la contabilità finale giurata, il certificato di collaudo, per i lavori di importo superiore a 500 milioni, ovvero di regolare esecuzione, anch'essi giurati.

Art. 8.

I comuni preferiranno per il deposito dei buoni-contributo quelle banche presso le quali le ditte appaltatrici facciano presente di poter fruire di maggiori e più convenienti possibilità di credito. In ogni caso il sindaco è tenuto a comunicare tempestivamente alla banca il nominativo della ditta che assume i lavori relativi al buono-contributo.

Art. 9.

Pur non essendo titolari o cessionari del buono-contributo, le ditte che stipulino anticipazioni con le banche depositarie dei buoni, potranno fruire a carico del Fondo per la protezione civile dell'interesse al tasso annuo del 15%, alle identiche condizioni di concorso e modalità di erogazione previste dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA, allegato *B*, n. 2.

Art. 10.

Qualora in corso d'opera emergano per una o più unità immobiliari difformità dalle norme tecniche di cui all'allegato *A* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, citata nelle premesse, tali da escludere la possibilità di un intervento di riattazione, si provvederà allo stralcio delle medesime unità immobiliari previa sospensione dei lavori. L'importo relativo alle opere non eseguite verrà defalcato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 11.

I comuni, in quanto responsabili dell'emissione dei buoni, della diligente amministrazione e della rendicontazione delle somme liquidate, cureranno che i rapporti con appaltatori, concessionari e professionisti siano conformi alla presente normativa nonchè alle disposizioni delle ordinanze citate in premessa.

Ove, per incerta od inesatta interpretazione, abbiano già contratto rapporti non solo formalmente ma anche sostanzialmente difformi dalla predetta disciplina, i comuni sono legittimati a procedere al necessario adeguamento mediante stipulazione di atti aggiuntivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8010

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 650/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 128/FPC del 17 febbraio 1984, n. 157/FPC del 16 marzo 1984, n. 188/FPC/ZA del 20 aprile 1984, n. 363/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 518/FPC/ZA del 28 marzo 1985 e n. 624/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983; n. 291 del 22 ottobre 1983; n. 63 del 3 marzo 1984; n. 89 del 29 marzo 1984; n. 125 dell'8 maggio 1984; n. 285 del 16 ottobre 1984; n. 82 del 5 aprile 1985 e n. 255 del 29 ottobre 1985;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 14 dicembre 1985, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di una ulteriore proroga fino al 31 marzo 1986 dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico, nella considerazione che sono tuttora in corso sia le procedure per il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate dal bradisismo, sia l'assegnazione degli alloggi costruiti in Monteruscello;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i contratti in argomento fino al 31 marzo 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contratti di locazione comunque stipulati in favore dei conduttori che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 1985 con la ordinanza n. 642/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, citata nelle premesse, sono prorogati fino al 31 marzo 1986 alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori stessi ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8011

Ulteriore proroga degli interventi previsti in favore dei proprietari di immobili locati nel comune di Pozzuoli dalla ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984. (Ordinanza n. 651/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, concernente la conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate del comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984, interpretativa della citata ordinanza n. 38/FPC;

Vista la propria ordinanza n. 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, con la quale è stata disposta la concessione, fino al 30 giugno 1985, di un contributo a favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli nei confronti dei quali siano applicate le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra citate;

Vista la propria ordinanza n. 565/FPC/ZA del 21 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985, con la quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1985, del beneficio sopra cennato;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 14 dicembre 1985 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta l'opportunità di prorogare ulteriormente la fruizione del beneficio in argomento fino al 31 marzo 1986, permanendo i motivi che diedero luogo alla concessione del medesimo;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla richiesta sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'ordinanza n. 565/FPC/ZA del 21 giugno 1985, di scadenza della ultima proroga del contributo previsto in favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli per le quali sia operativa la sospensione del rapporto locatizio, come specificato nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8012

Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 652/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983, e successive proroghe e modificazioni, n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, e successive integrazioni e proroghe, n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 12 maggio 1984, e successive proroghe, n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983, n. 258 del 20 settembre 1983 e n. 285 del 17 ottobre 1983, e successive proroghe;

Vista la propria ordinanza n. 558/FPC/ZA del 14 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1985, con la quale sono state prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 1985, tutte le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 14 dicembre 1985 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga dei cennati benefici fino al 31 marzo 1986, attesa la persistenza dei motivi che diedero luogo alla loro adozione;

Ritenuto opportuno aderire alle predette richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitegli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni relative ai benefici cennati in premessa e concernenti: il contributo per autonoma sistemazione, a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo; il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo; il contributo per assistenza alberghiera e autonoma sistemazione alloggiativa per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura e le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1986.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai fini della disposta proroga delle requisizioni in premessa citate, vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8013

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili (sfratti). (Ordinanza n. 653/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984, n. 414/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 488/FPC/ZA del 16 febbraio 1985 e n. 561/FPC/ZA del 14 giugno 1985, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 265 del 26 settembre 1984, n. 319 del 20 novembre 1984, n. 41-*bis* del 17 febbraio 1985 e n. 145 del 21 giugno 1985;

Visto il telegramma n. 25354 del 29 novembre 1985 con il quale il sindaco di Isernia rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga del termine fissato nella ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 per la esecuzione degli sfratti;

Visto il telegramma n. 5413/35A/P.C. in data 10 novembre 1985 con il quale il prefetto di Isernia esprime parere favorevole ad una ulteriore proroga di un anno del predetto termine;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra citata, stante il perdurare della situazione di disagio per la popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Avvalendosi dei poteri conferitegli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1986 i termini relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili scadenti al 31 dicembre 1985 in base all'aultima ordinanza di proroga n. 561/FPC/ZA del 14 giugno 1985, citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8014

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 655/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1984, con la quale si disponeva il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984, già prorogata dalla ordinanza n. 573/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1985;

Vista la propria ordinanza n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, già prorogata da successive ordinanze ultima delle quali la n. 562/FPC/ZA del 14 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1985;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 28 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985 e n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 189 del 3 giugno 1985 e n. 259 del 4 novembre 1985, concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visti la nota n. 1433 del 9 dicembre 1985 ed i telegrammi n. 1533/70/P.C. del 2 dicembre 1984 e n. 158/131 17 1310 del 17 dicembre 1985 con cui, rispettivamente, il prefetto di Perugia, quello de L'Aquila e quello di Pescara esprimono parere favorevole alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle relative province, di proroga del collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1986;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste e di estendere il collocamento in aspettativa anche ai sindaci dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 7 ed 11 maggio 1984, individuati, da ultimo, con la citata ordinanza n. 562/FPC/ZA del 14 giugno 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984, di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

85A8016

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Quadro di riferimento per il settore delle fibre sintetiche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1978, di approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica ai sensi della predetta normativa;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1980 con la quale, tra l'altro, si stabili di procedere alla realizzazione di una struttura di imprese facenti capo a due aree, una pubblica gestita dall'ENI, nella quale trasferire imprese, blocchi di imprese o singoli impianti facenti parte dei due gruppi Sir e Liquigas, ed una privata che si consolidasse intorno alla Montedison;

Vista la propria delibera del 29 luglio 1982 con la quale, tra l'altro, vennero approvate le linee di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti di cracking;

Vista la delibera del 22 dicembre 1982 con la quale questo Comitato ha preso atto del documento relativo ai «principi di accordo» tra ENI e Montedison ed ha invitato i Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali a precisare le prospettive economiche e finanziarie delle imprese;

Visto il documento strategico e programmatico relativo alle attività ENI e Montedison 1983-87, trasmesso dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria in adesione all'invito di cui sopra;

Vista la delibera del 29 marzo 1984 con la quale questo Comitato:

ha approvato il documento, denominato «proposte di intervento a sostegno dell'industria chimica», contenente le linee generali d'azione per il settore, predisposto dai Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali ai sensi della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, che assume valore di aggiornamento del programma finalizzato per l'industria chimica, approvato in data 21 dicembre 1978;

ha invitato il Ministero dell'industria a sottoporre quanto prima al CIPI ulteriori aggiornamenti relativi ai comparti degli intermedi, delle fibre e dei fertilizzanti;

Acquisita l'intesa del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, espresso ai sensi dell'art. 9 del testo unico n. 218 del 6 marzo 1978, nella seduta del 7 novembre 1985;

Delibera:

È approvato il documento, denominato «quadro di riferimento per il settore delle fibre sintetiche» contenente le linee generali d'azione per il comparto, che assume valore di aggiornamento del programma finalizzato per l'industria chimica, approvato in data 21 dicembre 1978.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

85A8111

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 9 dicembre 1985, n. **1/26.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

*Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione delle causali 47*a) *e 47*b) *dell'allegato* A.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, nella circolare n. 1 del 31 agosto 1981, sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione delle causali 47*a*) e 47*b*) dell'allegato *A* al decreto in oggetto indicato:

«ESBORSI-INTROITI.

Gli operatori devono richiedere il parere al Ministero del commercio con l'estero con istanze redatte su moduli autocopianti, che potranno essere reperiti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma e Milano, nonché presso le associazioni di categoria del settore cinematografico e televisivo e devono corrispondere ai fac-simile allegati alla presente circolare. Tali moduli devono essere compilati dagli operatori interessati in ogni loro parte.

Gli operatori devono esibire alla banca prescelta per gli adempimenti di competenza il modulo munito del visto attestante il parere favorevole del Ministero del commercio con l'estero, visto che è rilasciato anche ai fini di quanto stabilito nel punto 3) dell'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 7 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 per l'importazione dei relativi supporti.

Si precisa che l'importazione dei suddetti materiali, ove relativi a filmati di carattere tecnico, scientifico, turistico, industriale, pubblicitario o per uso privato — per i quali non deve essere richiesto il parere del Ministero del commercio con l'estero ai sensi della causale in riferimento — è consentita in base alle norme di carattere generale.

Si dispone, in via transitoria, che la proroga dei termini previsti nei nulla osta già rilasciati dall'UIC, ai fini dell'importazione dei supporti cinematografici e televisivi, deve essere richiesta al Ministero del commercio con l'estero (D.G. Import/esport)».

Il direttore: MONTERASTELLI

MINISTERO COMMERCIO ESTERO
ESBORSO DI VALUTA A FRONTE ACQUISTO DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI FILMATI DI PROVENIENZA ESTERA

A.D.

N. mecc.

Richiedente (Rag. soc.o Cognome e Nome - Indirizzo)

Titolo del filmato ☐ Film ☐ Telefilm ☐ Documentario di nazionalità:

Venditore (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo)

Produttore (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo)

Per sfruttamento in Italia nel circuito

☐ Cinematografico ☐ 35 mm ☐ 16 mm ☐ 8 mm
☐ Televisivo ☐ Videocassette ☐ Videodischi
Periodo di esclusività:
Con scadenza il:

Compenso a mediatore non residente SI NO

Alle seguenti condizioni, come da contratto accluso (se in lingua estera allegare traduzione in lingua italiana)

☐ Al prezzo fisso di

☐ A percentuale di sfruttamento (in favore del concedente estero) del

☐ Con minimo garantito di

Altre eventuali condizioni contrattuali:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
PARERE FAVOREVOLE sentito il COMITATO TECNICO DI LAVORO PER LA CINEMATOGRAFIA
(art. 54 delle Legge 4-11-65, n. 1213)

Riunione del **Pos. n.** **/A.D.**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

N.B. - Il presente provvedimento non è valido se privo del timbro e del visto del Mincomes.

Il presente documento vistato dal Ministero Commercio Estero, dovrà essere presentato alla Banca abilitata per gli adempimenti di competenza.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della causale 47ª del D.M. 12-3-81 e successive modifiche. La Banca abilitata dovrà subordinare il trasferimento all'accertamento dell'esistenza delle altre condizioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti.

Il presente documento è valido, per il periodo di eslcusiva, ai fini dell'importazione definitiva e/o temporanea e/o della trasformazione in definitiva di materiale cinematografico, su pellicola o nastro videomagnetico V.D. 37.04 - 37.07 - 92.12, relativo al filmato sopraindicato, con esclusione, peraltro, delle copie positive in versione italiana.

Nel caso di risoluzione del contratto in parola, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione a questo Ministero, rimettendo idonea documentazione giustificativa nonché l'esemplare del presente documento in suo possesso, per i relativi adempimenti di ordine valutario (scarico degli impegni, perdita o reintroito di eventuali anticipi, imputazione ad altri contratti, ecc.). Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla Banca.

La Ditta richiedente è tenuta ad esibire alla Banca abilitata il Nulla Osta di programmazione in pubblico rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21-4-1962, n. 161, entro dodici mesi dalla data del rilascio del presente documento; trascorso tale termine e in difetto del citato Nulla Osta, che per quanto riguarda lo sfruttamento televisivo non dovrà contenere il divieto ai minori di anni 18 la Ditta stessa dovrà farsi restituire dall'estero le somme già trasferite, ovvero fornire alla Banca giustificazioni in merito alla mancata esibizione del predetto Nulla Osta.

ESEMPLARE PER LA BANCA

AL MINISTERO COMMERCIO ESTERO
INTROITI DI VALUTA A FRONTE CESSIONE DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI FILMATI ALL'ESTERO

C.D.

N. mecc.

Richiedente (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo) ☐ Produttore ☐ Proprietario ☐ Mandatario

Titolo del filmato ☐ Film ☐ Telefilm ☐ Documentario ☐ *Prod. ital.* ☐ *Coprod.* ☐ *Prod. estera*

Acquirente (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo)

Per sfruttamento nei seguenti Paesi nella versione in lingua:

Nel circuito ☐ Cinematografico ☐ 35 mm ☐ 16 mm ☐ 8 mm
☐ Televisivo ☐ Videocassette ☐ Videodischi
Periodo di esclusività:
Con scadenza il:

Compenso a mediatore non residente SI NO

Alle seguenti condizioni, come da contratto accluso (se in lingua estera allegare traduzione)

☐ Al prezzo fisso di

☐ A percentuale di sfruttamento (in favore del cedente estero) del

☐ Con minimo garantito di

Altre eventuali condizioni contrattuali:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
PARERE FAVOREVOLE sentito il COMITATO TECNICO DI LAVORO PER LA CINEMATOGRAFIA
(art. 54 delle Legge 4-11-65, n. 1213)

Riunione del **Pos. n.** **/C.D.**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

N.B. - Il presente provvedimento non è valido se privo del timbro e del visto del Mincomes.

Il presente documento vistato dal Ministero Commercio Estero, dovrà essere presentato alla Banca abilitata per gli adempimenti di competenza.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della causale 47ª del D.M. 12-3-81 e successive modifiche. La Banca abilitata dovrà subordinare la negoziazione all'accertamento dell'esistenza delle altre condizioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti.

Nel caso di risoluzione del contratto in parola, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione a questo Ministero, rimettendo idonea documentazione giustificativa nonché l'esemplare del presente documento in suo possesso, per i relativi adempimenti di ordine valutario (scarico degli impegni, restituzione o incameramento a titolo di penale di eventuali anticipi, imputazione ad altri contratti, ecc.).

ESEMPLARE PER LA BANCA

AL MINISTERO COMMERCIO ESTERO
INTROITI O ESBORSI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE O TELEVISIVE

VAL. 1

N. mecc.

Richiedente (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo)

Titolo del filmato ☐ Film ☐ Telefilm ☐ Documentario di nazionalità:

☐ INTROITO
Importo:
Da:
Ditta estera:

☐ ESBORSO
☐ ASSEGNAZIONE DI VALUTA
Importo:
Verso:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
PARERE FAVOREVOLE sentito il COMITATO TECNICO DI LAVORO PER LA CINEMATOGRAFIA
(art. 54 delle Legge 4-11-65, n. 1213)

Riunione del **Pos. n.** **/VAL. 1**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

N.B. - Il presente provvedimento non è valido se privo del timbro e del visto del Mincomes.

Il presente documento vistato dal Ministero Commercio Estero, dovrà essere presentato alla Banca abilitata per gli adempimenti di competenza.
La Ditta richiedente è tenuta a documentare alla Banca abilitata l'effettivo utilizzo della valuta per gli scopi prospettati.
Il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della causale 47ª del D.M. 12-3-81 e successive modifiche. La Banca abilitata dovrà subordinare la negoziazione all'accertamento dell'esistenza delle altre condizioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti.
Nel caso di risoluzione del contratto in parola, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione a questo Ministero, rimettendo idonea documentazione giustificativa nonché l'esemplare del presente documento in suo possesso, per i relativi adempimenti di ordine valutario (scarico degli impegni, restituzione o incameramento a titolo di penale di eventuali anticipi, imputazione ad altri contratti, ecc.). Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla Banca.

ESEMPLARE PER LA BANCA

VAL. 2

AL MINISTERO COMMERCIO ESTERO
INTROITI O ESBORSI
PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

N. mecc.

Richiedente (Rag. soc. o Cognome e Nome - Indirizzo)

Titolo del filmato ☐ Film ☐ Telefilm ☐ Documentario di nazionalità:

Ditta estera (Rag. sociale o Cognome e Nome - Indirizzo)

☐ INTROITO
Da:
Importo:
Quale quota estera:

☐ ESBORSO
Verso:
Importo:
Quale quota italiana

per la realizzazione in compartecipazione del filmato sopraindicato, come da contratto accluso (se in lingua estera allegare traduzione in lingua italiana).

Costo del filmato:
Apporto italiano: %
Apporto estero: %

Ripartizione mercati:
Al gruppo italiano:
Al gruppo estero:

La vendita nei Paesi terzi sarà curata da:
con una commissione del:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
PARERE FAVOREVOLE sentito il COMITATO TECNICO DI LAVORO PER LA CINEMATOGRAFIA
(art. 54 delle Legge 4-11-65, n. 1213)

Riunione del **Pos. n.** **/VAL. 2**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

N.B. - Il presente provvedimento non è valido se privo del timbro e del visto del Mincomes.

Il presente documento vistato dal Ministero Commercio Estero, dovrà essere presentato alla Banca abilitata per gli adempimenti di competenza.

La Ditta richiedente è tenuta a documentare alla Banca abilitata l'effettivo utilizzo della valuta per gli scopi prospettati.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della causale 47ª del D.M. 12-3-81 e successive modifiche. La Banca abilitata dovrà subordinare la negoziazione all'accertamento dell'esistenza delle altre condizioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti.

Nel caso di risoluzione del contratto in parola, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione a questo Ministero, rimettendo idonea documentazione giustificativa nonché l'esemplare del presente documento in suo possesso, per i relativi adempimenti di ordine valutario (scarico degli impegni, restituzione o incameramento a titolo di penale di eventuali anticipi, imputazione ad altri contratti, ecc.). Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla Banca.

ESEMPLARE PER LA BANCA

85A7946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961 (5.4.208) relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622 (5.4.181) contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto l'art. 8 della citata legge n. 444 che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o nelle categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C*;

Veduta la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 444 con la quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire, fra l'altro, un concorso pubblico di accesso alla ex carriera ausiliaria per numero complessivo di tre posti, da destinare agli uffici aventi sede nella regione Lazio.

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto il concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio e non potranno ottenere il trasferimento per uffici operanti in regione diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza di quinta elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; i candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi; l'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso e tato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Nella domanda dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
Titoli valutabili

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che comprovino il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa al presente decreto (allegato 2).

Ai fini della predetta valutazione il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Art. 6.
Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali titoli sono indicati nell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il titolo attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento, come previsto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti ai titoli posseduti dai candidati.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documenti di rito

I candidati, nominati in prova dovranno produrre, per via gerarchica, tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza, entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia dello Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché gli eventuali documenti di regolarizzazione, entro 15 giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati, alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova ed ad immettere in servizio gli idonei del concorso che risulterannno in possesso dei requisiti prescritti, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina in prova nella seconda qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizio ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, provenendo da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione abbia già superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a partecipare a corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 260

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I[a]/I[a] - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via................................... n...........
c.a.p. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1985 per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)...;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;
4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).............................;
5) è in possesso del seguente titolo di studio: licenza di 5[a] elementare conseguita presso...;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero;
10) allega i seguenti titoli...

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviato ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .... (indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4)..

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio* (fino a punti 12)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7	punti	3
da 7,01 a 8	»	6
da 8,01 a 9	»	9
da 9,01 a 10	»	12

N.B. — Non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 26).

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 11):

a) servizio prestato presso gli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione nel quadro dei progetti predisposti dal Ministero stesso, in attuazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285: fino ad un anno, punti 3,50;

b) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali; servizio quale agente o soldato presso l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*: punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a)*: punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00;

3) servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a)* punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del n. 1 e alle lettere *a)* e *b)* dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonchè dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d)* del n. 1) e alla lettera *c)* dei numeri 2) e 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previsti dalla legge.

C) *Altri titoli* (fino a punti 12).

Per ciascuna specializzazione tecnica, da comprovare con la presentazione della copia autentica del relativo libretto di lavoro o da attestato rilasciato al termine della frequenza di corsi autorizzati: punti 2, fino a punti 6;

per la patente di guida di tipo *A*	punti	0,25
per la patente di guida di tipo *B*	»	0,50
per la patente di guida di tipo *C*	»	1,00
per la patente di guida di tipo *D*	»	1,50
per la patente di guida di tipo *E*	»	2,00

Per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali, relativi alla carriera ausiliaria: punti 1, fino a punti 2.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C)* e alle lettere *A)* e *B)* e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 2.

85A7858

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5.4.181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto l'art. 8 della suddetta legge n. 444 che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o nelle categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C*;

Veduta la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 444 con la quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso pubblico di accesso alla ex carriera esecutiva amministrativa per quattro posti da destinare agli uffici aventi sede nella regione Lazio.

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio e non potrano ottenere il trasferimento per uffici operanti in regione diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è tato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª

L'amministrazione non assume alcuna resposabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel pesente articolo.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che pestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura a velocità libera, della lunghezza non inferiore a venti righe. La durata della prova sarà di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, potranno ricopiare l'intero brano una o più volte o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativa dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno 9 aprile 1986, con inizio alle ore 8.

Con successivo avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1986 saranno indicati i locali in cui si svolgerà la prova scritta del suddetto concorso e sarà data conferma della data suindicata.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio saranno ammessi quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati ammessi alla prova di dattilografia sarà data diretta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità sopra indicate e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali titoli sono indicati nell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il titolo attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento, come previsto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre, per via gerarchica, tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza, entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo.

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)* del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai numeri 1) e 6) sopraindicati, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano; tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della Polizia dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché gli eventuali documenti di regolarizzazione, entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei del concorso, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina in prova nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga avvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, provenendo da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, abbia già superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a partecipare a corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì, 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 263

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I^a/I^a - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via.................................... n...........
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)...;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .. ..);

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).............................;

5) è in possesso del seguente titolo di studio................................ conseguito presso...;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni...;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .... (indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

85A7857

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 febbraio 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 7 febbraio 1986, ore 9.

85A7957

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 gennaio 1986, ore 8,30;
seconda prova: 30 gennaio 1986, ore 8,30.

85A7956

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Povo (Trento), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: lunedì 27 gennaio 1986, ore 9,30;
seconda prova: martedì 28 gennaio 1986, ore 9,30.

85A7955

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6 del 31 dicembre 1985 sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 209.01.44 (Scadenza 31 maggio 1986):

bando di concorso a ventitre borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.41 (Scadenza 30 aprile 1986):

bando di concorso a undici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 201.02.33 (Scadenza 3 marzo 1986):

bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 219.18 (Scadenza 1° marzo 1986):

sei borse di studio offerte dal Public health service del Department of health and human services degli Stati Uniti d'America, anno accademico 1987-88.

Bando n. 201.02.32 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a diciannove borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.03.13 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a ventidue borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.05.10 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.06.18 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a quattordici borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.07.46 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze di ingegneria ed architettura. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.08.22 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

Bando n. 201.10.35 (Scadenza 25 gennaio 1986):

bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche. *(Integrazione art. 4 e riapertura dei termini).*

85A8117

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva per gli uffici di corrispondenza regionali e interregionali, a tre posti, aumentati a cinque, di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica e scienze dell'informazione, a nove posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche e matematica ed a tre posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 431/P del 12 dicembre 1985, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica per gli uffici di corrispondenza regionali e interregionali, indetto con deliberazione n. 32/P del 13 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 432/P del 12 dicembre 1985, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti, aumentati a cinque, di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in: ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione, indetto con deliberazione n. 33/P del 14 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 433/P del 12 dicembre 1985, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a nove posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, matematica, indetto con deliberazione n. 33/P del 14 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 434/P del 12 dicembre 1985, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in giurisprudenza, economia e commercio, indetto con deliberazione n. 33/P del 14 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985.

85A7914

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/C

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C, ad un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazone del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Firenze.

85A8071

REGIONE VENETO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero divisione di medicina per lo stabilimento ospedaliero di Conselve;
un posto di farmacista dirigente per lo stabilimento ospedaliero di Monselice;
due posti di psicologo collaboratore per il presidio ospedaliero dell'U.S.L.;
un posto di assistente medico servizio di laboratorio analisi per lo stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco;
due posti di assistente medico settore igiene pubblica;
due posti di assistente medico per il servizio psichiatrico;
un posto di assistente medico servizio delle tossicodipendenze.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova) (ufficio concorsi).

85A8127

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario ospedaliero di anatomia patologica - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina - disciplina: anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale di medicina - disciplina: pediatria;

due posti di operatore tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici, così suddivisi:

uno di sartoria e guardaroba;

uno addetto agli impianti di depurazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - ruolo sanitario (terapista della riabilitazione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

85A8054

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di primario ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario ospedaliero di pediatria presso il presidio ospedaliero di Atessa;

un posto di primario ospedaliero di radiologia presso il presidio ospedaliero di Casoli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lanciano (Chieti).

85A8101

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno) di cui:

un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;

tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno) di cui:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di operatore professinale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

85A8124

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale: assistente medico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

85A8131

ISTITUTO ORTOPEDICO «GAETANO PINI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di coadiutore amministrativo;

cinque posti di operatore professionale di 1ª categoria coordinatore (infermiere professionale coordinatore) ex capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

85A8130

ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'ospedale «S. Raffaele arcangelo» di Venezia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale «S. Raffaele arcangelo» di Venezia, a:

un posto di primario della divisione di lungodegenza;

un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla premessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

85A8104

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 1 del 2 gennaio 1986, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**90.000**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**180.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**75.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	**285.000**
- semestrale	L.	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. **1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**82.000**
Abbonamento semestrale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221